



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 16

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall'Ing. Armando Percoco.

Data 13.2.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di febbraio, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sig.ri:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

r *gh*

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto del 21 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

CONSIDERATO, secondo quanto precede, che, il comune di Terracina, a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale n. 21 adottato nella seduta del 6 febbraio 2012 ai sensi dell'articolo 259 del T.U.E.L., l'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2011 e che, di conseguenza, la Commissione straordinaria di liquidazione è competente relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2010;

VISTA l'istanza del 17.1.2012, assunta in data 18.1.2012, al numero di protocollo 196/I, con la quale l'Ing. Armando Percoco, dipendente del Comune di Terracina, ha presentato istanza di ammissione al passivo di € 105.213,91, oltre IVA e CPA, per spese legali sostenute in n. 2 procedimenti penali in cui il medesimo è stato coinvolto e definitisi favorevolmente, rispettivamente, con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto e con sentenza assolutoria.

CONSIDERATO che l'istanza riguarda i seguenti procedimenti penali per gli importi di seguito indicati:

- 1) procedimento avanti il Tribunale ordinario di Latina N. 5513/2003 R.G.N.R. definitosi con la sentenza n. 23 del 14.2.2008 che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'Ing. Armando Percoco;

Lo Studio Legale Pierro ha presentato una notula pro forma per l'importo lordo di € 9.445,71 da aggiornare alle vigenti aliquote dell'IVA e della CPA.

Il Comune di Terracina, con delibera della Giunta comunale n. 473 del 17.10.2007 ha condiviso con l'Ing. Armando Percoco di affidare all'Avv. Antonio Pierro la sua difesa nell'ambito del suddetto procedimento penale;

2) procedimento penale avanti il Tribunale ordinario di Latina N. 1921/1999 R.G.N.R. conclusosi con sentenza di condanna del 31.1.2005 poi riformata dalla Corte di Appello di Roma n. 7330 del 16.12.2010 che ha assolto l'Ing. Armando Percoco dall'imputazione di cui al capo A) perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato il non doversi procedere per l'imputazione di cui al capo B). L'ing. Armando Percoco ha chiesto l'ammissione alla massa passiva, a titolo rimborso, della somma di € 12.379,87 (*rectius* 12.863,42) già pagata in relazione a n. 11 parcelle emesse dall'Avv. Antonio Pierro quale difensore di fiducia.

Inoltre, ha chiesto l'ammissione alla massa passiva delle ulteriori somme, non pagate, di € 75.432,30 e di € 43.519,18 di cui alle notule pro forma presentate dall'avv. Antonio Pierro e dall'avv. Enrico Liberati.

In riferimento a tale giudizio penale non vi è la preventiva delibera di nomina dei suddetti avvocati difensori da parte della Giunta Comunale.

VISTO il DPR 13.5.1987, n. 268, il quale all'articolo 67 prevedeva che *"1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio."* Il predetto D.P.R. è stato abrogato, a decorrere dal 6.6.2012, dall'articolo 62, comma 1, del decreto legge 9.2.2012, convertito dalla legge 4.4.2012, n. 35.

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro integrativo del comparto enti locali del 14.9.2000, il quale all'articolo 28 prevede che *"1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio."*

CONSIDERATO che la disposizione ordinamentale e quella contrattuale (l'art. 67 del DPR n. 267/1987 sino al 6.6.2012) prevedono che l'ente locale possa farsi carico delle spese legali di un proprio dipendente coinvolto in un giudizio civile o penale solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi;
- b) i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e dunque compiuti nell'assolvimento delle attività di ufficio;
- c) la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente di appartenenza;
- d) il gradimento dell'ente locale sulla scelta del difensore cui affidare l'incarico fiduciario;
- e) l'assenza di dolo o colpa grave.

CONSIDERATO che il sistema delineato dalla normativa richiamata prevede l'assunzione, *ex ante*, attraverso una delibera di gradimento, degli oneri legati alla difesa in giudizio di un proprio dipendente purchè vi sia la necessità di tutelare i diritti e gli interessi dell'amministrazione locale e la riconducibilità ad essa dei fatti addebitati al dipendente stesso.

CONSIDERATO che per il procedimento penale avanti il Tribunale ordinario di Latina N. 1921/1999 R.G.N.R. conclusosi con sentenza di condanna del 31.1.2005 poi riformata dalla Corte di Appello di Roma n. 7330 del 16.12.2010 che ha assolto l'Ing. Armando Percoco ed in riferimento al quale quest'ultimo ha chiesto il rimborso di quanto già pagato all'Avv. Antonio Pierro e di provvedere al pagamento dei restanti importi a favore dello stesso Avv. Antonio Pierro ed all'Avv. Enrico Liberati, non sussistono le suddette condizioni;

CONSIDERATO, in particolare, che il Comune di Terracina non ha preventivamente adottato la necessaria delibera di gradimento per la nomina degli avvocati difensori legale, l'Avv. Antonio Pierro e l'Avv. Enrico Liberati, nominati autonomamente dall'Ing. Armando Percoco;

VISTA la nota n. 61766/U del 20.12.2016 con la quale questa Commissione ha comunicato all'Ing. Armando Percoco ed all'Avv. Antonio Pierro l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dalla massa passiva del credito riferito al rimborso ed al pagamento delle spese legali per il procedimento penale avanti il Tribunale ordinario di Latina N. 1921/1999 R.G.N.R. conclusosi con sentenza di condanna del 31.1.2005 poi riformata dalla Corte di Appello di Roma n. 7330 del 16.12.2010, per le motivazioni espresse in precedenza;

VISTA la nota pec del 30.12.2016, acquisita al numero di protocollo 63125, con la quale l'Avv. Giovanni Malinconico, in nome e per conto dell'Avv. Giovanni Malinconico, ha fornito le controdeduzione al suddetto avvio del procedimento;

RITENUTO che le motivazioni addotte dall'Avv. Giovanni Malinconico non appaiono superare il dettato delle citate disposizioni ordinamentali e contrattuali che prevedono in modo vincolante i presupposti per legittimare l'amministrazione all'assunzione degli oneri conseguenti alla difesa di un proprio dipendente avanti ad un procedimento penale;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito vantato dall'Ing. Armando Percoco per la somma di € 12.379,87 (*rectius* 12.863,42) già pagata in relazione a n. 11 parcelle emesse dall'Avv. Antonio Pierro quale difensore di fiducia e per le ulteriori somme di di € 75.432,30 e di € 43.519,18 da pagare rispettivamente all'avv. Antonio Pierro e dall'avv. Enrico Liberati per l'assistenza legale prestata a favore del predetto nel procedimento penale avanti il Tribunale ordinario di Latina N. 1921/1999 R.G.N.R. conclusosi con sentenza di condanna del 31.1.2005 poi riformata dalla Corte di Appello di Roma n. 7330 del 16.12.2010, per le motivazioni espresse in precedenza;
- 2) di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento nella massa passiva della liquidazione del residuo credito di € 9.445,71, oltre IVA e CPA, riferito al pagamento della parcella professionale dell'Avv. Antonio Pierro per l'assistenza legale offerta all'Ing. Armando Percoco nel procedimento penale avanti il Tribunale ordinario di Latina N. 5513/2003 R.G.N.R. definitosi con la sentenza n. 23 del 14.2.2008 che ha dichiarato il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, all'Avvocatura Comunale, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE

Dr. Roberto FERRACCI




I COMPONENTI

Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 23 FEB. 2017 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 23 FEB. 2017

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

91